



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 9556 del 16 OTT. 2020

DIREZIONE affari generali

**OGGETTO:** Definizione stragiudiziale della controversia R.G. n. 1784/2020 pendente innanzi il Tribunale di Ragusa- liquidazione spese legali all'Avv. Christian Schembari Gatto.

L'ESTENSORE

U.O.C. AFFARI GENERALI  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
AVV. GIOVANNI TOLOMEO

U.O.C. AFFARI GENERALI  
IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA  
AVV. GIOVANNI TOLOMEO

Proposta di Provvedimento prevenuta alla Segreteria Deliberante il 15 OTT 2020

**VISTO CONTABILE**

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. 39/23 del 2020  C.F.  C.P.  F d.Vinc.  S.Pass.

Denominazione 509030201 - Spese legali

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

IL DIRETTORE U.O.C.  
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE  
Dott. Massimo Cicero

Il 16 OTT 2020, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il Direttore Generale, Arch. Angelo Aliquò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana D.P. n. 192/serv.1/S.G. del 4 aprile 2019, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dal Dott. Salvatore Torrisi, Direttore Amministrativo e dal Dott. Raffaele Elia, Direttore Sanitario, con l'assistenza Dott. Emanuele Marcello Di, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

**PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

**DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO**

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA**

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art.16 della L.R.n.5/09 dal \_\_\_\_\_

**DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO**

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal \_\_\_\_\_
  - Immediatamente esecutiva dal \_\_\_\_\_
- Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

**REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA**

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

**IL DIRETTORE GENERALE**

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n. 159/2020 del 3.3.2020 ;

Premesso che con ricorso R.G. N. 1784/2020 pervenuto a mezzo PEC il 28.8.2020 il sig. R.S. impugnava innanzi il Giudice del Lavoro la sanzione disciplinare comminata con provvedimento di irrogazione n. 2/MEDTV del 2.5.2020 con irrogazione del rimprovero scritto (censura), lamentando la illegittimità del provvedimento e chiedendone l'annullamento e la cancellazione dallo stato di servizio e/o fascicolo personale e con vittoria di spese e compensi di difesa;

Preso atto che l'udienza di discussione veniva fissata dal Tribunale di Ragusa per il 16.6.2021;

Preso atto che in seno al ricorso veniva rilevata la violazione dell'art. 65 comma 4 del CCNL 2016/2018, stante la incompetenza del responsabile della struttura alla comminatoria di sanzione superiore al rimprovero verbale e la violazione del comma 4 dell'art. 55 bis del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. che prevede che, per le sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale, che il responsabile della struttura segnali immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare;

Ritenuta la fondatezza di tali rilievi e la conseguente necessità di procedere all'annullamento in autotutela della sanzione impugnata al fine di evitare un inutile contenzioso;

Vista la nota prot. U-0027644 del 8.9.2020 a firma del Direttore Generale, ove, richiamato l'art.3 comma 6 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e ss.mm.ii. che prevede che tutti i poteri di gestione nonché la rappresentanza dell'Azienda sono riservati al Direttore Generale, finalizzati, tra l'altro a garantire la imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, si disponeva l'annullamento in autotutela della sanzione disciplinare del "rimprovero scritto (censura)" comminata con provvedimento prot. 2/MEDVT del 2.5.2020 oggetto di impugnazione ;

Vista la nota PEC del 29.9.2020 dell'Avv. Christian Schembari Gatto, legale del sig. R.S., il quale, preso atto che l'ASP ha proceduto all'annullamento in autotutela del provvedimento disciplinare impugnato solo in fase successiva alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza emesso dal Giudice del Lavoro, richiedeva il rimborso del contributo unificato versato, pari ad Euro 259,00 come da ricevuta versata in atti, e il pagamento in via transattiva degli onorari per la fase di studio e introduttiva, forfettariamente indicati in Euro 1.000,00, con effetti definitivi sulla vertenza suddetta con conseguente abbandono del giudizio n. 1784/2020 ;

Vista la nota prot. U- 0030503 del 2.10.2020 a firma del Direttore Generale con la quale, pro bono pacis, si dichiarava la disponibilità dell'ASP alla definizione della questione e si accettava la proposta transattiva così come formulata, atteso che la prosecuzione del giudizio per le sole spese del procedimento avrebbe comportato più gravosi oneri economici per l'ASP, come da prospetto allegato, stante che la proposta transattiva è pari alla metà del valore minimo degli onorari per tale tipo di controversie (cause lavoro- valore indeterminabile- complessità bassa- fasi studio e introduttiva- minimo Euro 2.118,00 oltre spese generali 15%, IVA e CPA);

Ritenuto pertanto di procedere alla definizione della questione a mezzo del pagamento di complessive Euro 1.259,00 sull'IBAN del legale come in atti;

Dato atto che il Dirigente dell'U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23/10/1986, come modificato dalla L. 20/12/1996 n.639, e che è stato predisposto nel rispetto della L. 06/11/2012 n. 190 -

disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione - nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di rispettiva competenza,

**DELIBERA**


per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- Definire stragiudizialmente la controversia R.G. n. 1784/2020 pendente innanzi il Tribunale di Ragusa, dato atto dell'annullamento in autotutela della sanzione disciplinare comminata con provvedimento prot. 2/MEDVT del 2.5.2020 successivamente alla notifica del ricorso e della fissazione udienza ;
- Per l'effetto, corrispondere all'Avv. Christian Schembari Gatto la somma di Euro 1.259,00, a titolo di spese vive e onorari gravando la relativa spesa sul conto 509030201 (liti, arbitrati, oneri legali, spese legali avvocati esterni controparti) come da documentazione in atti.


**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
Dott. Salvatore Torrisi



**IL DIRETTORE SANITARIO**  
Dott. Raffaele Elia



**IL DIRETTORE GENERALE**  
Arch. Angelo Aliquò



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

